COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 754

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 754

Inversione dell'ordine del giorno:

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 754
PRESIDENTE 754

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

SCALIA VITO ed altri: Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extraurbani. (3204) 754

PRESIDENTE 754
SCALIA VITO 754

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Provvedimenti per lo sviluppo e la regolamentazione della pesca marittima. (2893) 754

PRESIDENTE . . 754, 756, 757, 758, 759, 762
MANIERA 755, 759
GATTO 756
COLASANTO 756
DE BIAGI 756
CACCIATORE 757, 758, 759
TROISI 757
PINTUS 758
CASSIANI, *Ministro della marina mercantile* 758, 759, 762

PAG.

Disegni e proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (3220);

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2820);

Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale. (3219);

BIMA: Riapertura dei termini previsti dall'articoli 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, per quanto riguarda la successione del coniuge o dei figli di titolari di uffici locali della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni. (2630);

COLITTO: Valutazione del servizio prestato nelle ex ricevitorie postelegrafoniche ai fini della progressione in carriera. (2863);

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Adeguamento del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2819) 763

PRESIDENTE 763, 764, 768, 769
FRANCAVILLA 764
MENOTTI 764

PAG.

BIMA, *Relatore* 764, 769
COLASANTO, *Relatore* 766
DE BIAGI, *Relatore* 767
MENOTTI, *Relatore* 767

Votazione segreta:

PRESIDENTE . . 769

La seduta comincia alle 9,40.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Vigo.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Scalia Vito e Scarascia Carlo sostituiscono, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, rispettivamente i deputati Burato e Borsellino.

Inversione dell'ordine del giorno.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Poiché dovrei recarmi al Senato per presenziare ad una seduta di Commissione nel corso della quale saranno discussi quattro disegni di legge interessanti il mio Ministero, prego la Commissione di discutere subito la proposta di legge n. 3204 che figura al secondo punto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scalia Vito ed altri: Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extraurbani. (3204).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scalia Vito, Gozzi, Colleoni e Gitti: « Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extraurbani ».

La XI Commissione (Lavoro) ha chiesto di esprimere il proprio parere su tale proposta di legge. Ritengo pertanto opportuno rinviare la discussione della medesima.

SCALIA VITO. Non ho nulla in contrario al rinvio. Temo però, dato che la Commissione sta accingendosi ad affrontare la discussione dei disegni e delle proposte di legge riguardanti vasti problemi dei postelegrafonici, che la mia proposta di legge potrà essere difficilmente discussa dai due rami del Parlamento nel breve scorcio di legislatura che rimane. Desidererei perciò che si ponesse un punto fermo e mi rimetto alla ben nota cortesia dell'onorevole Presidente perché venga fin d'ora stabilito il giorno in cui la mia proposta di legge sarà sottoposta all'esame della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché il programma di lavoro predisposto per il mese in corso prevede l'esame di tutti i provvedimenti finora assegnati alla nostra Commissione, posso assicurare l'onorevole Scalia che prima di Natale sarà discussa anche la sua proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere pertanto stabilito che la discussione della proposta di legge n. 3204 è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per lo sviluppo e la regolamentazione della pesca marittima. (2893).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo e la regolamentazione della pesca marittima ».

Come gli onorevoli ricordano, nella seduta dell'11 ottobre 1957, dopo la relazione da me svolta sul provvedimento in esame, seguì una ampia discussione nel corso della quale furono fatte parecchie osservazioni. Infine, rimase stabilito di affidare a me l'incarico di concordare con il Ministro della marina mercantile alcune modifiche, ritenute indispensabili perché il testo del disegno di legge divenisse più aderente alle esigenze della pesca marittima. Mi sia consentito, perciò, di riferire brevemente sulla portata delle modifiche stesse che sottopongo ora all'esame della Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 1 del disegno di legge, era emersa la necessità di togliere al secondo rigo l'inciso « alla data del 31 marzo 1957 » nell'intento di non limitare la possibilità di trasferimento esclusivamente a favore degli armatori di natanti addetti alla pesca a strascico, in quanto iscritti alla detta data, nelle matricole dei compartimenti marittimi dell'Adriatico.

Informo, in merito, che il Ministro ha aderito alla soppressione dell'inciso limitativo.

Inoltre era stato fatto osservare, circa il trasferimento dei natanti iscritti nelle matricole dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, che si rendevano necessarie più ampie facilitazioni; il trasferimento stesso e l'iscrizione nelle nuove matricole non avrebbe dovuto essere limitato ai compartimenti del litorale da Imperia a Reggio Calabria, ma avrebbe dovuto essere consentito per qualsiasi compartimento marittimo della penisola.

Anche su questo punto il Ministro si è dichiarato favorevole. Faccio osservare che con questa modifica verrebbero a cadere anche le preoccupazioni manifestate da qualche onorevole collega, che i trasferimenti stessi potessero porre in stato di allarme i proprietari dei natanti iscritti nelle matricole dei compartimenti marittimi del Tirreno.

Sempre in merito alla formulazione dell'articolo 1, un'altra osservazione fu fatta circa l'inibizione ai natanti trasferitisi a rientrare e reiscriversi nelle matricole del compartimento di provenienza, prima che fosse trascorso un periodo di almeno cinque anni.

Il Ministro ha accolto la richiesta di ridurre tale periodo a tre anni; anche questa sarebbe una modifica assai opportuna, sulla quale, ritengo, tutti dovremmo essere d'accordo.

Anche sull'articolo 3, concernente l'inibizione ad alcuni tipi di natanti della pesca a strascico in Adriatico, a nord della congiungente Brindisi-punto Somona, erano sorte delle perplessità; perplessità a riguardo delle sanzioni previste per l'inosservanza di tale norma. Infatti, dato che oltre ad una ammenda, era previsto, in caso di condanna, anche il ritiro della licenza di pesca, si riteneva eccessivo stabilire per il contravventore il giudizio penale dinanzi all'autorità giudiziaria.

Il Ministro ha aderito alla richiesta, da me rivoltagli a nome della Commissione, di chiarire meglio la dizione dell'ultimo comma dell'articolo ed ha proposto un articolo a se stante così formulato.

« Il marittimo al comando del natante che contravviene alla norma di cui al precedente articolo è punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 100 mila.

Al natante è ritirata la licenza di pesca per un periodo da 1 a 6 mesi ».

Un altro desiderio manifestato dalla Commissione era quello di vedere aumentato, sul bilancio del Ministero della marina mercantile, lo stanziamento di lire 20 milioni per gli scopi di cui all'articolo 5 del disegno di legge.

Il Ministro ha tentato presso il competente Ministero del tesoro di ottenere uno stanziamento più consistente, ma non vi è riuscito. Comunque, c'è da rilevare che il previsto stanziamento a carattere permanente finirà col diventare un capitolo fisso del bilancio del Ministero della marina mercantile.

Infine, per ovviare alla giusta preoccupazione del Ministro che i natanti, nel frattempo trasferitisi volontariamente ad altri compartimenti marittimi, possano ritornare alla propria base onde fruire dell'indennità prevista dal provvedimento in esame, è stato concordato il seguente articolo aggiuntivo:

« Dei beneficî della presente legge non potranno godere gli armatori di natanti addetti alla pesca a strascico che, già iscritti nelle matricole dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, abbiano ottenuto il trasferimento nelle matricole di altri compartimenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge ».

Onorevoli colleghi, come avete ascoltato, le nostre richieste sono state tutte accolte. Non mi rimane, pertanto, che esprimere parere favorevole al disegno di legge ed invitare la Commissione ad approvarlo. Faccio notare inoltre, che il trasferimento dei natanti dai compartimenti marittimi dell'Adriatico a qualsiasi altro compartimento della penisola non è obbligatorio, ma semplicemente volontario. Data la possibilità di questa assoluta libertà di comportamento, non mi pare debbano sussistere ulteriori obiezioni.

MANIERA. Penso che il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione non risolva completamente il problema che invero è molto ampio. Già in altre circostanze noi abbiamo avuto occasione di esprimere il nostro pensiero in merito. la soluzione di tutto potrebbe trovarsi nella stipulazione di accordi con la Jugoslavia allo scopo di migliorare il trattato esistente fra il nostro e quel paese nei riguardi della pesca marittima. D'altra parte, è chiaro che il trasferimento dei natanti finirebbe con il creare una situazione di disagio per l'economia di alcuni centri importantissimi che vivono esclusivamente della pesca. Cito ad esempio San Benedetto del Tronto, Fano, la stessa Ancona, dove risiedono ed operano flottiglie numerose. Pertanto, il problema di fondo resta ancora in piedi. In attesa comunque di poterlo affrontare nel suo complesso, penso che si possa accettare il criterio informatore del disegno di legge in esame. Sento però il dovere di dire che ritengo veramente opportuno insistere perché venga elevato lo stanziamento di 20 milioni di lire di cui all'articolo 5. Secondo me, una tale somma, non sufficiente ad armare neppure un peschereccio, è assolutamente inadeguata agli

scopi cui dovrebbe essere destinata. A mio avviso, occorrerebbero almeno 100 milioni di lire, non dico per affrontare, ma solo per iniziare la soluzione del problema.

Ritengo anche inopportuna l'introduzione, nel testo del provvedimento, dell'articolo aggiuntivo tendente ad escludere dall'indennità di trasferimento gli armatori di natanti già trasferitisi i quali potrebbero far ritorno alla base. Oltre tutto mi sembra che non sia conveniente per nessuno compiere il viaggio di ritorno effettuando così un nuovo trasferimento, al solo scopo di fruire della predetta indennità. Comunque, si potrebbe precisare che l'indennità è corrisposta solo per i trasferimenti aventi lo scopo palese di svolgere attività peschereccia.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo, come ho già detto, è consequenziale all'emendamento soppressivo proposto all'articolo 1. Esso tende soprattutto ad evitare eventuali speculazioni. Quanto alla precisazione suggerita dall'onorevole Mancini, ritengo che essa sia superflua; l'interpretazione da dare non può essere infatti che questa: l'indennità è concessa esclusivamente agli armatori proprietari di natanti che si trasferiscono a scopo di pesca.

GATTO. Il provvedimento ha indubbiamente dei lati buoni, esso però fa sorgere anche alcune perplessità. A mio parere, siccome i nostri mari sono poco fruttuosi, la nostra politica peschereccia dovrà orientarsi prima o poi verso le possibilità offerte da mari più fruttuosi. Ebbene, io non vorrei che il disegno di legge possa significare in effetti la rinunzia ad una battaglia che stiamo combattendo da anni, quella della pesca nell'Adriatico. È noto che, purtroppo, il pesce dell'Adriatico tende in genere ad andare verso le coste slave; bisogna perciò andare a pescarlo dove si trova. A mio avviso, occorre stipulare un accordo internazionale che permetta ai nostri pescatori di spingersi oltre la fascia di mare che costituisce il limite attuale. Nel passato, nulla poté essere fatto in merito alla cosiddetta « pace dei pesci » per l'impossibilità da parte del nostro Governo di sopportare l'onere che ne sarebbe derivato. Oggi perdura ancora la stessa situazione e riconosco che le condizioni da accettare sono veramente impossibili e tali da non consentire al nostro paese il raggiungimento di un accordo con la nazione interessata. Ma allora, non potendosi arrivare ad un trattato specifico per la pesca, mi sembra non rimanga altra soluzione che quella di includere la pesca stessa in un accordo commerciale più ampio. Ripeto, la mia preoccupazione è che il provvedimento in esame, con l'inizio, diciamo così, di smobilitazione della flotta peschereccia adriatica, da esso contemplato, stia a significare la definitiva rinuncia alle possibilità di pesca nell'Adriatico. Vorrei che il Ministro desse assicurazione che questo nostro timore non ha ragione di essere. Non è infatti con il sistema stabilito nel provvedimento di cui stiamo trattando, che si può ritenere risolta la questione dei pescatori adriatici.

COLASANTO. Condivido le preoccupazioni dell'onorevole Gatto sull'esito della lotta che si sta combattento con armi impari fra noi e la Jugoslavia. Ritengo opportuno raccomandare al Governo ed in modo particolare al Ministro degli affari esteri, di continuare a fare tutto il possibile per mantenere in vita la tradizione ultrasecolare dei pescatori dell'Adriatico. Effettivamente, per essi la vera tragedia consiste nel non poter andare a pescare vicino alle coste albanesi e jugoslave. Noi non possiamo limitarci, quindi, ad approvare dei provvedimenti che, non soltanto non risolvono il problema, ma non migliorano neppure la situazione attuale. Ogni nostro sforzo deve tendere a fare in modo che si possa andare a pescare altrove. Premesso questo, dichiaro di essere favorevole al disegno di legge e agli emendamenti proposti, anche se avrei preferito che si fosse seguito un diverso criterio circa la concessione dell'indennità di trasferimento, nel senso di concedere la stessa per i trasferimenti in zone dove il numero dei natanti è già esuberante rispetto alle possibilità di lavoro. Avrei preferito anche una diversa formulazione degli articoli 4 e 5 onde evitare possibili speculazioni. Infine, desidero fare una raccomandazione. Mi risulta che gli armatori di natanti di modesto tonnellaggio, specialmente gli armatori della zona napoletana, addetti alla pesca a strascico, trattano molto male, economicamente parlando, i loro dipendenti. Pertanto, io penso che in cambio delle agevolazioni e dei beneficî, noi dovremmo imporre, agli interessati, di corrispondere al personale dipendente i salari previsti dal contratto di lavoro. Se si interviene in loro favore con il denaro della collettività, non vedo perché non si dovrebbe assicurare ai lavoratori la quota parte ad essi spettante.

DE BIAGI. Gli emendamenti proposti al testo originario del disegno di legge meritano la nostra adesione. Mi piace soprattutto rilevare la opportunità dell'emendamento proposto all'articolo 1 allo scopo di consentire il trasferimento dei motopescherecci dell'Adriatico anche nei mari di Sicilia e di Sardegna,

zone queste, ritenute maggiormente pescose. Purtroppo però anche nel Mediterraneo la fauna ittica comincia a scarseggiare, per cui se l'Adriatico piange, il Tirreno certamente non ride! Non possiamo pertanto ritenere risolto, attraverso il provvedimento sottoposto alla nostra approvazione, il problema fondamentale della pesca marittima. Si dovrà pensare a favorire il potenziamento della pesca oltre gli Stretti, arrivando alla pesca atlantica, l'unica che potrebbe risultare veramente fruttifera per i nostri pescherecci.

CACCIATORE. Noi siamo molto perplessi sulla opportunità del disegno di legge. Se è vero, infatti, che vengono, con esso, agevolati i pescatori del litorale adriatico, è anche vero che si viene vieppiù ad appesantire la situazione del litorale tirrenico, la quale non è certamente felice e diventerà anche peggiore se si verificherà il trasferimento nei suoi porti di circa trecento motopescherecci. D'altro canto, poiché tutti auspichiamo una nuova politica peschereccia che possa consentire ai pescatori adriatici di pescare nuovamente e più felicemente nel loro mare, noi dovremmo, a mio parere, prevedere una norma che consenta ai motopescherecci dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, eventualmente trasferitisi in altri compartimenti marittimi, di ritornare alle proprie basi. Se il nostro Paese, infatti, concluderà un trattato con la Jugoslavia nei riguardi del settore della pesca o stipulerà con detto Paese un trattato di commercio che disciplini anche la materia della pesca marittima – fatto quest'ultimo, che potrebbe avvenire anche a distanza di pochi mesi – non vedo perché i pescherecci dell'Adriatico non dovrebbero poter rientrare immediatamente alle loro basi di origine, senza aspettare che scada il previsto periodo di tre anni, per il resto del quale oltre tutto, essi continuerebbero ad agravare la situazione del Mediterraneo e del Tirreno.

PRESIDENTE. Per tranquillizzare gli onorevoli colleghi che si preoccupano della situazione che potrebbe determinarsi per effetto dell'entrata in vigore della legge, ritengo utile fornire alcuni dati sulla situazione in atto. Trentanove sono stati i pescherecci che nel 1956 si sono trasferiti stabilimente dall'Adriatico in altri luoghi, e di essi 2 sono andati a La Spezia, 1 a Roma, 1 a Gaeta, 26 a Taranto, 3 a Cagliari, 6 a Siracusa; i pescherecci trasferiti invece solo saltuariamente, sono stati, sempre nel 1956, 115 e di essi 2 sono andati a Civitavecchia, 22 a Roma, 3 a Gaeta, 15 a Napoli, 17 a Reggio Calabria, 15 a Crotone, 8 a Taranto, 19 a Siracusa, 8 a Catania, 6 a Trapani. Nel 1957, i pescherecci trasferitisi stabilmente sono stati 60 e precisamente: 2 a La Spezia, 4 a Livorno, 2 a Civitavecchia, 8 a Roma, 1 a Gaeta, 3 a Salerno, 25 a Taranto, 3 a Cagliari, 12 a Siracusa. Nello stesso anno, i trasferimenti saltuari sono stati 100 di cui 2 a Livorno, 2 a Civitavecchia, 24 a Roma, 3 a Gaeta, 10 a Napoli, 3 a Salerno, 4 a Reggio Calabria, 10 a Crotone, 14 a Taranto, 3 a Cagliari, 11 a Siracusa, 8 a Catania e 6 a Trapani.

Mi pare perciò che il movimento di trasferimento sia già in atto. Naturalmente, è evidente che, se in seguito dovesse verificarsi, e non possiamo che augurarcelo, la possibilità di intensificare attraverso un trattato la pesca nel mare Adriatico, il futuro legislatore provvederà a fissare delle norme opportune, norme che non possono essere stabilite oggi per non inficiare il disegno di legge nella sua sostanza.

CACCIATORE. I dati fornitici dall'onorevole Presidente aumentano la nostra preoccupazione. Visto che, senza l'indennità prevista dal disegno di legge, i trasferimenti sono stati tanto numerosi, si può bene immaginare, allorché sarà corrisposta detta indennità, come l'esodo diverrà ben più forte. Il disegno di legge rispecchia la triste realtà esistente nell'Adriatico. Noi dobbiamo tener presente che una triste realtà esiste anche nel Tirreno.

TROISI. A mio avviso, gli emendamenti concordati dall'onorevole Presidente migliorano sensibilmente il provvedimento, per cui talune nostre riserve vengono automaticamente eliminate. Rimane tuttavia qualche dubbio circa i cantieri disseminati lungo la costa Adriatica. Dai contatti avuti in questi ultimi tempi con gli armatori, ho potuto rendermi conto che le possibilità di lavoro nel settore adriatico sono veramente scarse. Ad ogni modo, pur concordando con quanto è stato detto dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, che cioè i problemi di fondo della nostra pesca marittima rimangono insoluti e che necessita andare oltre gli Stretti, bisogna riconoscere che il disegno di legge segna un passo avanti, anche se compiuto con molta fatica, verso il riconoscimento delle giuste esigenze del settore della pesca.

Nel manifestare, quindi, l'approvazione per il provvedimento con gli emendamenti illustrati dall'onorevole Presidente, faccio voti perché il problema della pesca sia risolto nella sua completezza dando a questo settore anche adeguati investimenti di capitale per una sempre più completa attrezzatura della nostra flotta da pesca, al fine di metterla in condi-

zioni di poter sostenere la concorrenza degli altri paesi. La situazione attuale non è certo lieta; anzi, si sono riferite pocanzi notizie preoccupanti per quanto riguarda il settore adriatico, ma io penso che si potrebbero anche allacciare trattative con il Marocco e l'Algeria. Con le accennate osservazioni manifesto la mia approvazione al disegno di legge emendato.

PINTUS. Poiché l'articolo 5 del disegno di legge prevede uno stanziamento destinato, fra l'altro, alla ricerca di nuovi banchi di pesca mediante campagne esplorative, io penso che se tali ricerche venissero effettuate in modo intensivo particolarmente nei mari di Sardegna, si avrebbero delle piacevolissime sorprese perché le coste sarde sono state sempre molto fruttuose. Vorrei pregare il Ministro della marina mercantile di considerare adeguatamente questo aspetto del problema. Oltre che alla Sardegna, si gioverebbe notevolmente all'economia ittica nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Come ha fatto opportunamente rilevare l'onorevole Presidente, l'esodo dei pescherecci dall'Adriatico è in atto. Il disegno di legge sottoposto all'approvazione della Commissione non può certo risolvere un problema di così vasta portata. Esso vuole essere un atto di solidarietà nei confronti dei pescatori dell'Adriatico che si dibattono in angustie notevoli. La situazione dei pescatori dell'Adriatico è tanto drammatica da giustificare le preoccupazioni manifestate dagli onorevoli Mancini, Gatto, Cacciatore ed altri. Direi, anzi, che le loro preoccupazioni illustrano proprio la ragione d'essere del disegno di legge. Se gli onorevoli colleghi pensano che un provvedimento di più vasta portata potrebbe rappresentare la soluzione del problema, evidentemente pensano una cosa lontana dalla realtà. La situazione della pesca adriatica è veramente drammatica. Chi ha seguito, come me, in questi ultimi anni, la vicenda della « pace dei pesci » sa che essa ha rappresentato e continua a rappresentare un vero spasimo. Non è infatti una notizia nuova per voi quella che alcuni funzionari dei Ministeri della marina mercantile e degli esteri hanno sostato mesi interi in Jugoslavia, nel tentativo disperato, ed uso tale espressione senza tema di esagerare, di giungere ad un componimento che avesse rimosso gli ostacoli. Purtroppo siamo rimasti al punto di partenza: la richiesta, da parte jugoslava, di un miliardo e duecento milioni di lire per un periodo di due anni. Ora, io non voglio enunciare elementi riservati, perché non sarei autorizzato a farlo, tuttavia dico che sono da prevedere, in un immediato futuro, delle richieste assai più pesanti delle attuali.

Evidentemente, il problema rimane apertissimo, ed il disegno di legge sottoposto alla approvazione della Commissione non ha certo la pretesa di risolvere il problema nel suo complesso. Si è pensato soltanto a disciplinare il volontario trasferimento dall'Adriatico a qualunque altra zona del litorale della Repubblica. A tal proposito insorgono delle considerazioni specifiche. È giusto, del resto, che ognuno pensi alle zone che meglio conosce, ed io mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni manifestate. Tuttavia, ritengo che si possa utilmente intervenire per ovviare, almeno parzialmente, ad esse, raccomandando alle Capitanerie di porto di non accettare pescherecci nelle zone superaffollate.

CACCIATORE. Occorre tener conto anche delle possibilità di pesca, non solo del numero dei pescherecci esistenti nella zona.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Con un tale accoglimento eviteremmo gli affollamenti e i superaffollamenti che sarebbero evidentemente dannosi.

Si è detto, e con ragione, che lo spostamento è in atto; è chiaro perciò che il disegno di legge tende a dare anche una struttura legislativa ad un fenomeno già in corso di manifestazione, il quale, mancando di una certa disciplina, potrebbe svolgersi in maniera disordinata e perfino pericolosa.

Un altro aspetto del provvedimento sul quale richiamo l'attenzione della Commissione, è quello riguardante lo stanziamento previsto di 600 milioni, somma che dovrà essere divisa in due esercizi e destinata ad integrare il fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, andando a beneficio di tutta la categoria. Notevolissima importanza ha pure, a mio giudizio, il fatto che tra gli enti autorizzati ad effettuare l'esercizio di credito peschereccio sia stata inclusa la F.A.R.P., come pure è da rilevarsi la norma che pone tutte le spese relative a carico del fondo di rotazione.

Vi è poi anche un altro aspetto del disegno di legge che ha richiamato l'attenzione di alcuni onorevoli colleghi: la creazione delle premesse all'ordinamento definitivo della materia, attraverso esperimenti cui dovrebbero partecipare i singoli armatori. A questo proposito è sorta una osservazione della quale

mi rendo conto, penso tuttavia che essa avrebbe forse avuto un carattere meno deciso se l'attenzione della Commissione si fosse fermata su quello che è il vero aspetto dello stanziamento dei venti milioni previsto dall'articolo 5. A tal proposito informo che una Commissione interministeriale ha finalmente esaurito in questi giorni il lavoro sul riordinamento dei mercati ittici per cui non rimane che formulare il relativo disegno di legge. Le norme preparate da detta Commissione, norme che saranno trasfuse per l'appunto nel citato disegno di legge, prevedono 200 milioni di gettito, una parte dei quali dovrà essere destinata agli scopi di cui si occupa il disegno di legge in esame. Quindi, come si vede, i venti milioni si tramuteranno in qualcosa di più notevole. Inoltre, c'è da rilevare che non si tratta di una somma intesa a finanziare una legge e che pertanto verrà ad esaurirsi nel momento stesso in cui si esaurirà il finanziamento; si tratta bensì dell'istituzione di un nuovo capitolo nel bilancio del Ministero della marina mercantile. È evidente come la cosa abbia un duplice valore: valore tecnico per il nuovo capitolo di bilancio che si apre, valore morale e sociale per la possibilità che si dà, ed è il primo caso, di attingere ai fondi dello Stato per provvedere alle esigenze della pesca. Evidentemente poi, lo stanziamento annuo potrà essere aumentato in base alle future esigenze senza bisogno, per questo, di varare una nuova legge.

Ritengo che tutto quanto ho detto possa tranquillizzare sufficientemente la Commissione, fugando le preoccupazioni manifestate nel corso della precedente seduta e di quella odierna.

CACCIATORE. Ci può dire l'onorevole Ministro perché fino ad oggi non è stato possibile raggiungere un accordo con i Paesi dell'altra sponda, e se vi sono speranze di realizzarlo ?

Un'altra osservazione, per quanto riguarda le ricerche di cui all'articolo 5. Non vedo la opportunità dell'inciso: « ...a richiesta del Ministero ». Vi possono essere delle persone che volontariamente si dedicano a questi studi e ricerche anche senza essere stati a ciò espressamente invitati dal Ministero della marina mercantile. Mantenendo l'inciso risulterebbe praticamente che chi è portato a questo genere di studi e ci si vuole dedicare, non lo può fare senza l'invito del Ministero.

PRESIDENTE. Mi pare che l'inciso sia necessario perché è necessario un ente coordinatore di queste iniziative e che nello stesso tempo le stimoli e nessuno meglio del Ministero può farlo. Tutt'al più credo che il Ministro potrebbe accettare una formulazione diversa per venire incontro alle preoccupazioni degli onorevoli colleghi.

MANIERA. Ci sono anche degli enti che si occupano di questo problema e mi pare giusto inserire pure essi nella possibilità di ricevere sovvenzioni o premi. Propongo pertanto il seguente emendamento all'articolo 5:

« *Sostituire alla frase*: ...borse di studio, indennità o premi a coloro che partecipino... *la frase*: borse di studio, indennità o premi ad enti o persone che partecipino ».

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Il Governo accetta l'emendamento, come pure la modifica dell'inciso che segue detta frase proposta dall'onorevole Presidente, nel senso che invece di: « ...a richiesta del Ministero della marina mercantile... », si dirà: « ...su iniziativa del Ministero della marina mercantile... ».

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli: do lettura dell'articolo 1:

« Agli armatori di natanti, addetti alla pesca a strascico ed iscritti, alla data del 31 marzo 1957, nelle matricole del compartimento marittimo dell'Adriatico, da Trieste a Brindici compreso, aventi apparato motore della potenza superiore ad HPA 100, che trasferiscano, entro il 30 novembre 1958, detti natanti nelle matricole dei compartimenti del litorale da Imperia a Reggio Calabria compreso ed ivi stabiliscano e mantengano, per un periodo di almeno anni cinque, la propria base di armamento, è concessa, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 6 della presente legge, una indennità di trasferimento nella misura di lire 2 per HPA-miglio.

Detta indennità sarà corrisposta entro sei mesi dall'avvenuto trasferimento ».

Sono stati da me presentati tre emendamenti e cioè:

« *Sopprimere al secondo rigo le parole*: ...alla data del 31 marzo 1957... ».

« *Sostituire alle parole*: ...nelle matricole dei compartimenti del litorale da Imperia e Reggio Calabria compreso..., *le altre*: ...nelle matricole degli altri compartimenti del litorale della Repubblica... ».

« *Sostituire le parole*: ...per un periodo di almeno anni cinque... », *con le altre*: ...per un periodo di almeno anni tre... ».

Pongo in votazione il primo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo 1 nel complesso risulta pertanto così formulato:

« Agli armatori di natanti, addetti alla pesca a strascico ed iscritti nelle matricole dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, da Trieste a Brindisi compreso, aventi apparato motore della potenza superiore ad HPA 100, che trasferiscano, entro il 30 novembre 1958, detti natanti nelle matricole degli altri compartimenti del litorale della Repubblica ed ivi stabiliscano e mantengano, per un periodo di almeno anni tre, la propria base di armamento, è concessa, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 7 della presente legge, una indennità di trasferimento nella misura di lire 2 per HPA-miglio.

Detta indennità sarà corrisposta entro sei mesi dall'avvenuto trasferimento ».

Lo pongo in votazione

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Agli armatori dei natanti di cui all'articolo 1 è inoltre corrisposto, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 7, quale concorso nelle spese di sistemazione e avviamento della nuova base, per i primi due anni dalla data del trasferimento, un contributo annuo di lire 4.000 per HPA, sempreché il natante non sia rimasto in disarmo per un periodo superiore ai quaranta giorni nell'anno. In detto periodo non sono computabili i giorni di disarmo per avarie allo scafo o all'apparato motore ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Ai natanti ammessi ai beneficî di cui ai precedenti articoli ed a quelli con apparato motore di potenza superiore a 100 HPA che entrino in esercizio successivamente all'entrata in vigore della presente legge è inibito per un periodo di anni cinque, rispettivamente, dalla data del trasferimento e da quella dell'entrata in esercizio, la pesca a strascico in Adriatico a nord della congiungente Brindisi (Le Pedagne)-punto Somona.

Le inosservanze della norma di cui al precedente comma sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000. La condanna importa il ritiro della licenza di pesca per un periodo da uno a sei mesi ».

Sono stati da me presentati due emendamenti. Il primo sostituisce alle parole. « anni cinque » le altre: « anni tre », il secondo, sostitutivo del secondo comma, che diverrebbe articolo 4, è così formulato.

« Il marittimo al comando del natante che contravviene alla norma di cui al precedente articolo è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

Al natante è ritirata la licenza di pesca per un periodo da uno a sei mesi ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il primo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3, che diventa articolo 4.

(*È approvato*).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

« Ai natanti ammessi ai benefici di cui ai precedenti articoli ed a quelli con apparato motore di potenza superiore a 100 HPA che entrino in esercizio successivamente all'entrata in vigore della presente legge è inibito per un periodo di anni tre, rispettivamente, dalla data del trasferimento e da quella dell'entrata in esercizio, la pesca a strascico in Adriatico a nord della congiungente Brindisi (Le Pedagne)-punto Somona ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4 che assumerà la nuova denominazione di articolo 5.

« È autorizzata a favore del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, istituito con la legge 27 dicembre 1956, n. 1457, una ulteriore anticipazione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60, da destinare soprattutto alla concessione di mutui ai proprietari dei natanti di cui all'articolo 1 della presente legge per i fini di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) ed *h*) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457.

L'esercizio del credito peschereccio per i finanziamenti di cui sopra e per quelli previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, può essere effettuato anche dalla Fondazione assistenza rifornimenti pesca (F.A.R.P.) ».

È stato da me presentato il seguente emendamento:

« *Al secondo comma, alle parole*: ...può essere effettuato..., *sostituire le altre*: ...è effettuato... ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 4 (nuovo articolo 5) rimane pertanto così formulato:

« È autorizzata a favore del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, istituito con la legge 27 dicembre 1956, n. 1457, una ulteriore anticipazione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60, da destinare soprattutto alla concessione di mutui ai proprietari dei natanti di cui all'articolo 1 della presente legge per i fini di cui alle lettere *b*), *d*) *f*) ed *h*) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457.

L'esercizio del credito peschereccio per i finanziamenti di cui sopra e per quelli previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è effettuato anche dalla Fondazione assistenza rifornimenti pesca (F.A.R.P.) ».

Passiamo all'articolo 5:

« A decorrere dall'esercizio 1958-59 è autorizzato uno stanziamento sul bilancio del Ministero della marina mercantile di lire 20 milioni per la ricerca di nuovi banchi di pesca mediante campagne esplorative, per l'acquisto di nuovi macchinari, reti ed attrezzatura da pesca allo scopo di sperimentarne il rendimento, la convenienza e l'adattabilità ai sistemi di pesca in vigore in Italia; per la spesa di detti esperimenti, per il pagamento di sovvenzioni, borse di studio, indennità o premi a coloro che partecipino – a richiesta del Ministero della marina mercantile – a studi e ricerche nel campo della pesca e delle costruzioni navali per la pesca ».

È stato presentato dall'onorevole Maniera il seguente emendamento:

« *Sostituire alle parole*: a coloro che partecipino, *le altre parole*: ad enti o persone che partecipino ».

È stato da me presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole*: a richiesta del Ministero della Marina mercantile, *con le altre parole*: su iniziativa del Ministero della marina mercantile ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il primo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo 5 (nuovo articolo 6) risulta pertanto così formulato:

« A decorrere dall'esercizio 1958-59 è autorizzato uno stanziamento sul bilancio del Ministero della marina mercantile di lire 20 milioni per la ricerca di nuovi banchi di pesca mediante campagne esplorative, per l'acquisto di nuovi macchinari, reti ed attrezzatura da pesca allo scopo di sperimentarne il rendimento, la convenienza e l'adattabilità ai sistemi di pesca in vigore in Italia; per la spesa di detti esperimenti, per il pagamento di sovvenzioni, borse di studio, indennità o premi ad enti o persone che partecipino – su iniziativa del Ministero della marina mercantile – a studi e ricerche nel campo della pesca e delle costruzioni navali per la pesca ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6 (nuovo articolo 7):

« Sul bilancio del Ministero della marina mercantile sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

1°) lire 15 milioni per l'esercizio 1957-58 e lire 45 milioni per l'esercizio 1958-59, per l'onere di cui all'articolo 1;

2°) lire 50 milioni per l'esercizio 1957-58, lire 150 milioni per l'esercizio 1958-59 e lire 200 milioni per l'esercizio 1959-60, per l'onere di cui all'articolo 2.

Le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6 ed al presente articolo potranno essere utilizzate nei successivi esercizi ».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7 (nuovo articolo 8):

« Alla copertura dell'onere di lire 65 milioni di cui all'articolo 6, punti 1°) e 2°), si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 623 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Dei benefici della presente legge non potranno godere gli armatori di natanti addetti alla pesca a strascico che, già iscritti nelle matricole dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, abbiano ottenuto il trasferimento nelle matricole di altri compartimenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Sono stati presentanti tre ordini del giorno. Do lettura del primo che reca le firme degli onorevoli Durand De la Penne, Menotti, Troisi, Colasanto, Scalia Vito, Gatto e Petrucci:

« La VIII Commissione permanente (Trasporti e marina mercantile) della Camera dei Deputati, nell'approvare il disegno di legge n. 2893, relativo a provvedimenti per lo sviluppo e la regolamentazione della pesca marittima;

constatato che alla F.A.R.P. (Fondazione assistenza rifornimenti pesca) possono venire affidati ampi compiti di intervento anche in campo creditizio,

impegna il Governo

a rivedere sollecitamente lo statuto e l'organizzazione della F.A.R.P. per renderli più adeguati ai nuovi compiti che tornano di particolare utilità per la piccola pesca ».

Pongo in votazione l'ordine del giorno, che è accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo ordine del giorno, che reca le firme degli onorevoli Troisi, Colasanto, Boidi, Petrucci, Gatto, Durand De La Penne, Sensi e Menotti:

« La VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati, nell'approvare il disegno di legge n. 2893,

impegna il Governo

a predisporre un piano pluriennale di finanziamento per la costruzione di natanti idonei alla pesca atlantica, considerato che solo in tal modo si potrà migliorare la depressa situazione del settore peschereccio fornendo alla economia nazionale una produzione più adeguata al fabbisogno ed a costi più bassi, tenuto anche presente che l'Italia, pur avendo aderito alla convenzione per la pesca nel nord Atlantico, è presente soltanto con due unità ».

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile* Il Governo accetta l'ordine del giorno nello spirito di subordinare l'attuazione del piano richiesto alle intese con gli organi responsabili, e comunque nel momento in cui il piano stesso sarà reso possibile dalle esigenze del bilancio.

PRESIDENTE. Dopo aver preso atto della esplicita dichiarazione del Governo, pongo in votazione l'ordine del giorno.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo ordine del giorno, che reca le firme degli onorevoli Colasanto, Troisi, Petrucci, Scalia Vito e Gatto.

« L'VIII Commissione permanente (Trasporti) della Camera dei Deputati, nell'approvare il disegno di legge n. 2893 concernente provvedimenti per lo sviluppo e la regolamentazione della pesca marittima,

fa voti

affinché il Governo non conceda incentivi per il trasferimento di natanti nelle zone che uniscono alla scarsa fauna marina la sovrabbondanza di addetti alla pesca, e che nel contempo voglia intensificare le trattative per facilitare il ritorno dei pescatori italiani sui banchi tradizionali delle coste orientali dell'Adriatico e sulle coste africane ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura di un quarto ordine del giorno che reca le firme degli onorevoli Colasanto, Scalìa Vito, Petrucci, Troisi e Zanibelli:

« L'VIII Commissione permanente (Trasporti) della Camera dei Deputati, nell'approvare il disegno di legge n. 2893,

invita il Governo

a promuovere un accordo nazionale del lavoro nella pesca ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'azienda di Stato per i servizi telefonici. (3220); della proposta di legge d'iniziativa del deputato Jervolino Angelo Raffaele: Ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2820); del disegno di legge: Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale. (3219); delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Bima: Riapertura dei termini previsti dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, per quanto riguarda la successione del coniuge o dei figli di titolari di uffici locali della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni. (2630); d'iniziativa del deputato Colitto: Valutazione del servizio prestato nelle ex ricevitorie postelegrafoniche ai fini della progressione in carriera. (2863); e d'iniziativa del deputato Jervolino Angelo Raffaele: Adeguamento del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2819).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione dei disegni e delle proposte di legge relativi alla sistemazione del personale delle poste e telecomunicazioni.

Nel corso della presente seduta udremo le relazioni ai singoli provvedimenti, e cioè quella dell'onorevole Bima al disegno di legge n. 3220 sulle « Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'azienda di Stato per i servizi telefonici »; quella dell'onorevole Colasanto sul disegno di legge n. 3219, su « Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale » quella dell'onorevole Menotti sulla proposta di legge n. 3219 d'iniziativa del vostro Presidente sull'ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni, ed infine quella dell'onorevole De Biagi sulla proposta di legge n. 2630 d'iniziativa dell'onorevole Bima, sulla riapertura dei termini previsti dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 per quanto riguarda la successione del coniuge o dei figli di titolari di uffici locali dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Comunico ora i pareri espressi dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) sui singoli provvedimenti.

In merito al disegno di legge n. 3220 la IV Commissione ha fatto pervenire in data 20 novembre 1957 alla presidenza della Commissione VIII il seguente parere:

« Questa Commissione, esaminato nella seduta odierna, per il parere a codesta Commissione, il disegno di legge:

« Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento della carriera del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (3220), ha deliberato di esprimere parere favorevole a condizione che l'articolo 87 sia sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Azienda di Stato per i servizi telefonici farà fronte con le disponibilità del proprio bilancio e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvederà con le disponibilità provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855, recante modifiche ad alcune voci delle tariffe poste e telegrafi ».

In merito al disegno di legge n. 3219 la IV Commissione ha espresso il seguente parere:

« Questa Commissione, esaminato nella seduta odierna per il parere a codesta Commissione, il disegno di legge:

« Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 56, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale » (3219), ha deliberato di esprimere parere favorevole, a condizione che l'articolo 21 sia sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni farà fronte con le disponibilità provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855 recante modifiche ad alcune voci delle tariffe poste e telegrafi ».

Infine in merito alla proposta di legge n. 2863 d'iniziativa dell'onorevole Colitto sulla valutazione del servizio prestato nelle ex ricevitorie postelegrafoniche ai fini della progressione in carriera, la IV Commissione permanente ha deliberato in data 3 dicembre 1957 di esprimere parere contrario al provvedimento perché mancano i necessari riferimenti all'ammontare della spesa ed alla relativa copertura finanziaria.

FRANCAVILLA. Devo far rilevare allo onorevole Presidente che mentre nell'ordine del giorno odierno sono state riunite tutte le proposte di legge che verranno in certo qual modo a costituire emendamenti ai due disegni di legge sul riordinamento delle carriere del personale delle poste e telecomunicazioni, in esso non appare la proposta di legge n. 1317, sempre sullo stesso argomento, d'iniziativa degli onorevoli Di Vittorio, Lizzadri ed altri, annunciata il 13 dicembre 1954.

PRESIDENTE. Comunico all'onorevole Francavilla che tale proposta di legge non risulta assegnata alla nostra Commissione, dato che nell'ordine del giorno odierno sono stati raggruppati tutti i disegni e proposte di legge sull'argomento. Ad ogni modo l'onorevole Francavilla avrà modo e tempo di presentare emendamenti che a tale proposta di legge si ispirino.

Il programma dei lavori che intendo svolgere su questo particolare argomento è il seguente: data la complessità della materia e la sua importanza nonché il numero degli emendamenti, nella seduta odierna ci limiteremo a sentire le varie relazioni; quindi verrà assegnato un termine per la presentazione degli emendamenti. Nominerei infine un comitato ristretto composto di non più di 7-8 commissari, tra cui i quattro relatori più altri tre, in modo da ottenere una certa rappresentanza delle varie correnti politiche. Il comitato ristretto avrà cinque giorni di tempo per portare a termine il suo lavoro di modo che conto per il 15 dicembre di poter riprendere senza altro la discussione per giungere all'approvazione degli articoli di legge.

MENOTTI. Vorrei ritornare sulla questione della composizione del comitato ristretto il cui numero dei membri è orientato su sette, di cui quattro relatori, rispettivamente dei due disegni e delle due proposte di legge. Il collega onorevole De Biagi ed io sostanzialmente siamo relatori di due proposte di legge che si trasformeranno presto in emendamenti dei disegni di legge. Vorrei proporre quindi all'onorevole Presidente di stralciare i nostri due nomi dalla composizione del comitato ristretto per far posto a due sindacalisti, quali per esempio l'onorevole Cappugi e l'onorevole Rubeo, i quali, pur non variando la proporzione delle forze politiche nel comitato, porterebbero ad esso il contributo della loro specifica esperienza.

PRESIDENTE. Ho evitato di inserire i colleghi sindacalisti nel comitato ristretto per spirito di equità, avendo avuto troppe richieste e troppi solleciti. Ad ogni modo se non vi sono altre obiezioni non ho nulla in contrario a prevedere in nove membri la composizione del comitato ristretto, lasciando i quattro relatori ed aumentandola coi due sindacalisti che vanno ad aggiungersi al rappresentante del partito comunista, a quello del partito socialista e a quello di un altro gruppo che mi riservo di nominare.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo ora alle relazioni. L'onorevole Bima, relatore del disegno di legge n. 3220, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Personalmente non riterrei necessaria una lunga relazione sul disegno di legge n. 3220, riguardante lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Chi, come me, esamini il provvedimento con assoluta obiettività e serenità, non disgiunta – è onesto riconoscerlo – da una cordiale ripulsa per tutto ciò che riguarda gradi, carriere, ruoli ed altri coefficienti, necessari ma tendenti pur sempre ad irreggimentare e ad incasellare la personalità dell'uomo, non può non fare, pregiudizialmente, due dichiarazioni. La prima è quella di doveroso riconoscimento, al Governo, per lo sforzo compiuto con il disegno di legge in esame nell'intento di elevare il complesso globale delle retribuzioni del personale dipendente dalle due Aziende. Tale sforzo si concreta in queste cifre: dieci miliardi e 733 milioni di nuovi oneri derivanti dall'approvazione delle tabelle allegate al provvedimento per quanto riguarda l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, oltre 700 milioni di nuovi oneri per quanto concerne il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Se noi aggiungiamo queste nuove cifre al complesso delle retribuzioni in atto godute dal personale dipendente di cui trattasi, vediamo che l'ammontare globale delle retribuzioni stesse sale a circa 115 miliardi. Ora, poiché la percentuale delle spese in rapporto alla entità delle entrate, era già superiore al 90 per cento, ci

si può formare un'idea sull'entità dello sforzo compiuto dal Ministero delle poste per andare incontro ai funzionari dipendenti, sforzo che io credo massimo dato che la percentuale di spese citata sta a significare che si è già al di là del limite base di equilibrio valido per ogni azienda pubblica o privata. Il provvedimento, che esaminiamo, prevede un incremento degli organici del personale sia del Ministero delle poste e telecomunicazioni, che dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Per il Ministero delle poste si passa infatti dal numero attuale di 48.000 dipendenti a quello di 66.000 circa, mentre, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici si arriva a 8071 dipendenti dagli attuali 7.400. È doveroso, quindi, ripeto, dare atto al Governo di quanto è riuscito a fare.

La seconda dichiarazione preliminare concerne l'ampliamento degli organici, lo sviluppo delle carriere, ecc., tutte disposizioni che hanno una loro giustificazione obiettiva nella necessità di adeguare i servizi alla continua e dinamica loro evoluzione ed espansione.

Fatte queste due osservazioni pregiudiziali, sento il dovere di dire che lo Stato giuridico e l'ordinamento delle carriere sono senza dubbio elementi importanti ai fini della funzionalità delle due Aziende, ma che, tuttavia, essi dovrebbero costituire, a mio modo di vedere, un *posterius*, il cui *prius* dovrebbe invece essere rappresentato da una chiara, organica struttura e configurazione delle due Aziende e dei servizi stessi.

Mi rendo conto delle difficoltà che suscita il problema che in questo momento sto prospettando, ma la struttura e la configurazione dei servizi sono elementi importanti, basilari, che non possono essere ignorati se non si vogliono perpetuare degli equivoci, dannosi oltre tutto, non soltanto all'Amministrazione, ma allo stesso interesse generale dello Stato. Il Governo, nei riguardi di questa essenziale materia, ha stabilito, con gli articoli 25 e 26 del disegno di legge, di essere ligio al principio dei *nihil novetur*, di lasciare cioè le cose come sono, continuando a far sussistere due distinte Aziende, perché di due diverse aziende, infatti, stiamo parlando, ciascuna con un bilancio autonomo, anche se una delle due, quella di Stato per i servizi telefonici, è, per così dire, acefala. Essa manca invero di un dirigente responsabile, il quale, a mio modo di vedere e al lume della più elementare tecnica aziendale, non può essere che un direttore generale. In tal modo si continua anche a rinunciare ad una più precisa individuazione del telegrafo, e ad una integrazione organica, funzionale, e responsabile di tutto il settore delle telecomunicazioni, così come la dinamica imperiosa del progresso tecnico esige.

Come si vede, sono tutti problemi, questi, che l'articolo 26 del disegno di legge è ben lungi dall'impostare; sarebbe invero assai utile affrontarli essendo elementi pregiudiziali e fondamentali per la stessa organica sistemazione delle carriere.

Fatta la debita premessa, questo quarto provvedimento legislativo del dopoguerra a favore del personale del Ministero delle poste (quarto perché il primo è quello del 1948, il secondo quello del 1950, il terzo, più recente, è del gennaio 1957) può essere brevemente commentato tenendo soprattutto presenti le tabelle ad esso allegate.

Per quanto riguarda la direzione delle due Aziende, ritengo abbastanza importante fare qualche osservazione. Il vertice della gerarchia nell'Amministrazione delle poste mi sembra si stia ampliando eccessivamente. Io non conosco la struttura di alcuni servizi, tuttavia penso che sia eccessivo il portare da due a nove il numero degli alti funzionari. All'attuale regime a diarchia o mezzadria – direttore generale e ispettore generale – si aggiungono ben altri sette posti e tutti di grado IV: una vera e propria direzione collegiale, senza un vertice e quindi senza una responsabilità ben precisa e definitiva, anche se l'investitura al grado IV ha diversa origine. Difatti, mentre la nomina del direttore generale delle poste e la nomina dell'ispettore generale superiore sono coerenti con l'articolo 170 del testo unico dello stato giuridico degli impiegati statali, nel senso che la nomina è di competenza del Presidente della Repubblica, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, la nomina degli altri gradi IV viene invece sottratta, con gli articoli 31 e 32 del disegno di legge, a quella che è la prassi generale per essere devoluta al Ministro. La osservazione che ne consegue è che si viene a creare un diverso trattamento fra funzionari di pari grado, una incongruenza che non dovrebbe esistere e che dovrebbe pertanto essere sanata.

Orbene, poiché il vertice della gerarchia, per le stesse esigenze della funzionalità ed al fine di sancire le precise responsabilità, è assolutamente necessario, si impone il grado III, in tutto e per tutto consono alla importanza dei servizi ed alla entità del bilancio. Comunque, ciò che a me pare di dover rilevare è questo non sono ben chiare le esigenze specifiche determinanti l'ampliamento di cui ho parlato, anche perché, in difformità di quanto

si legge nell'articolo 27 del disegno di legge, non esistono, almeno per l'Amministrazione postale, leggi e regolamenti che fissano le attribuzioni dei capi-servizio principali sia tecnici che amministrativi. Tutto questo ci riporta alla questione di cui ho parlato in precedenza, alla riforma di struttura; qualora fosse stato risolto questo problema, il disegno di legge in esame avrebbe avuto forse tutta un'altra impostazione.

Per quanto riguarda l'Azienda di Stato per i telefoni, valga ugualmente quanto detto per l'Amministrazione delle poste. Se il direttore tecnico di grado IV è nominato, ai sensi dell'articolo 31 del disegno di legge, con le stesse modalità del direttore generale dell'Azienda in base all'articolo 170 del testo unico dello stato giuridico degli impiegati statali, non si comprende perché mai non debba essere denominato con tale qualifica che è certamente la più chiara. La qualifica di direttore tecnico crea, a mio avviso, un ibridismo che può determinare degli sfasamenti anche pericolosi.

Mentre, dunque, si prevede per i gradi IV un grande, eccessivo ampliamento, non avviene la stessa cosa per quanto riguarda la carriera direttiva dei postali. Dato che, nei confronti del ruolo attuale che ne comporta 1036, i funzionari della carriera direttiva salirebbero, in base alle tabelle annesse al provvedimento in esame, a 1618, facendo il rapporto con il numero dei dipendenti delle poste che sono circa centoventimila, si ricava in media un funzionario direttivo per ogni novecento dipendenti. Tale percentuale non è certo molto elevata, anzi, è addirittura bassa; essa giustifica comunque l'aumento dell'organico. L'osservazione da me fatta ha una grande importanza, specialmente se si confronti l'organico del gruppo *A* (funzionari direttivi) con quello del gruppo *B* (carriera di concetto), il quale ultimo passerebbe da 4275 a 5095 unità, e soprattutto qualora si tenga presente che l'aumento dei posti non viene effettuato dilatando i gradi iniziali, i cui posti si ridurrebbero da 2.100 a 1.903, bensì per i gradi più elevati di gruppo *B*. Infatti, mentre per il coefficiente 500, l'attuale organico è di 32 posti, con il nuovo organico si passerebbe a 142 posti; per il coefficiente 402, invece, gli attuali 136 posti dell'organico si dilaterebbero a ben 449. Mi pare che a questo punto si imponga una considerazione. Se i funzionari di gruppo *B* possono ben dire di aver visto accolte tutte, o quasi tutte, le loro rivendicazioni, sia per quanto riguarda lo sviluppo di carriera che per quanto concerne il trattamento economico, i funzionari della carriera direttiva del gruppo *A* non possono dire altrettanto. Basta, ad esempio, esaminare le diverse tabelle degli organici e dei premi di produzione, per rilevare incongruenze di questo genere: un funzionario di gruppo *B* ha uno sviluppo di carriera e un trattamento economico identici in tutto e per tutto a quelli di un capo divisione della carriera direttiva di gruppo *A*.

Con questa osservazione si accede nella parte, diciamo così, più debole del disegno di legge, la mancata riqualificazione economica delle carriere direttive, per la qual cosa ne consegue l'appiattimento delle retribuzioni. Io mi domando: come potrà l'Amministrazione postale garantirsi un reclutamento di ampio respiro, che le consenta di attingere fra gli elementi migliori, se, ad esempio, lo stipendio ed il premio di produzione di un ingegnere viene fissato in misura identica a quello di un geometra o di un ragioniere? Come potrà la stessa Amministrazione, in base alle tabelle predisposte, gareggiare con le banche e con le imprese private nell'allettare i giovani ad avviarsi verso i pubblici impieghi direttivi?

Basta esaminare le regioni di provenienza dei funzionari delle pubbliche amministrazioni per convincersi come l'accesso agli impieghi statali sia oggi un rifugio disperato di giovani che vivono nelle provincie economicamente più depresse. Se sta bene, pertanto, la rivalutazione fatta delle carriere di concetto, i coefficienti ed il premio di produzione per le carriere direttive debbono essere invece assolutamente modificati. Io credo che noi dovremmo affrontare tale questione ispirandoci alle tabelle concernenti l'analogo premio di produzione per i ferrovieri, nel cui settore, essendo il rapporto di uno a tre, e quindi meglio differenziato e dosato, non esistono sperequazioni di sorta.

Queste sono dunque le osservazioni più rilevanti che ho sentito il dovere di fare, dopo un attento esame del disegno di legge. Per quanto riguarda le carriere di ordine esecutivo, riconosco che qualcosa dovrebbe essere fatto per i gradi più bassi onde avere sempre la possibilità di un reclutamento meglio rispondente alle esigenze dei servizi.

COLASANTO, *Relatore*. Il disegno di legge n. 3219 non ha bisogno di una particolare illustrazione. Esso interessa cinquantamila postelegrafonici distribuiti nei cinquemila uffici dell'Amministrazione postale, i quali esplicano le mansioni più svariate. Si tratta di elementi non molto qualificati da un punto di vista di titoli di studio posseduti, ma che

svolgono tuttavia una attività poliedrica che esige molta attenzione e diligenza. Da questi elementi, che hanno in buona parte funzione di sportello, dipende un po' l'incremento stesso di alcuni servizi. Il disegno di legge tende ad integrare le norme vigenti in materia di uffici locali, di agenzie, recapiti, ricevitorie, di servizi di portalettere e relativo personale.

Relativamente a tale campo, sono stati invero fatti grandi passi anche se le esigenze del personale non sono state soddisfatte completamente. Essendo, infatti, le ricevitorie, concesse in appalto, gli appaltatori hanno sempre trattato i loro dipendenti a seconda delle possibilità. Fu durante la guerra, che con un provvedimento legislativo si provvide a porre a carico dello Stato alcuni oneri che i ricevitori non potevano assolutamente sopportare. Successivamente, la materia fu regolata in base ad un piano organico, in virtù della legge Spataro, ed oggi infine, con il disegno di legge in esame, si prevede un ulteriore miglioramento della situazione del personale dipendente dai predetti servizi.

Debbo dare atto al Governo della massima buona volontà dimostrata. In qusto particolare settore dell'Amministrazione delle poste non emergono problemi della portata di quelli posti in evidenza dall'onorevole Bima nella sua relazione sul disegno di legge n. 3220, riguardante esso pure il personale dipendente da detta Amministrazione. Ritengo tuttavia che siano opportuni alcuni emendamenti che proporrò in sede di Comitato ristretto.

DE BIAGI, *Relatore*. La proposta di legge dell'onorevole Bima, n. 2630, si prefigge la riapertura dei termini previsti dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, per quanto riguarda la successione del coniuge o dei figli di titolari di uffici locali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni. È noto che la legge delegata n. 656 ha sancito per gli uffici locali, succeduti alle vecchie ricevitorie, il principio del divieto alla successione senza concorso. Una eccezione è stata però stabilita nell'articolo 101 con il quale si è consentita la successione nel caso di morte del direttore dell'ufficio locale entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero qualora nel detto periodo il direttore stesso avesse presentato regolare domanda di dispensa dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica o fosse stato sottoposto di ufficio al procedimento per detta dispensa. Ma, per effetto del secondo comma del medesimo articolo 101, gli aspiranti al conferimento dell'ufficio locale avrebbero dovuto possedere i requisiti generali ed il titolo di studio, non già al momento della scadenza del termine fissato per provvedere alle pratiche della successione, come sarebbe, del resto, prassi normale, bensì avrebbero dovuto possederli alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Orbene, la proposta di legge dell'onorevole Bima prevede la soppressione del criterio limitativo stabilito nell'articolo 101 e la riapertura del tempo utile per la presentazione delle domande, fino al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento modificativo nella *Gazzetta Ufficiale*.

È da rilevare che la proposta di legge riguarda un limitatissimo numero di persone e che non vulnera minimamente il principio del divieto alla successione, essa vuole semplicemente eliminare l'effetto di una disposizione anomala. Proporrei pertanto all'onorevole Bima di volerla trasformare in un emendamento al disegno di legge n. 3219 nel quale questa materia potrà trovare appropriata sede.

MENOTTI, *Relatore*. La proposta di legge n. 2820 dell'onorevole Jervolino tende a due scopi:

a) attribuire al direttore generale delle poste e telecomunicazioni e all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni il trattamento economico di cui al coefficiente 970 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (articolo 1);

b) istituire nelle carriere del personale direttivo-amministrativo e tecnico delle Aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le seguenti qualifiche:

1°) Azienda autonoma delle poste e telecomunicazioni:

Direttore centrale amministrativo .	N.	14
Direttore centrale tecnico	»	5
Totale posti . . .	N.	19

2°) Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Direttore tecnico dell'Azienda . . .	N.	1
Direttore centrale amministrativo .	»	1
Direttore centrale tecnico	»	2
Totale posti . . .	N.	4

Allo scopo poi di mantenere invariata la consistenza numerica complessiva del personale della carriera direttiva o di contenere nella più stretta misura il maggiore onere

derivante dalla proposta, l'onorevole Jervolino propone all'articolo 3 la riduzione di 22 posti nelle qualifiche di consigliere di seconda e terza classe (riduzione di 19 posti nell'Azienda postale e telegrafica e 3 posti nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

Per facilitare poi i normali avvicendamenti di personale direttivo tra organi centrali e periferici, l'onorevole Jervolino propone all'articolo 4 la sospensione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 622.

Tale sospensione dovrebbe valere fino alla data dalla quale avranno effetto le nuove norme sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni così che alle nuove carriere direttive possono concorrere anche coloro che non abbiano prestato lodevole servizio per almeno un triennio presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale, in qualsiasi grado della carriera di gruppo A, come disposto invece dall'ultimo comma del citato articolo 9.

A miglior chiarimento della proposta di legge il relatore osserva che con l'attribuzione del coefficiente 970 il Direttore generale di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni vengono equiparati al direttore generale delle Ferrovie dello Stato come risulta dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 19, riguardante il « conglobamento totale del trattamento economico del personale statale ».

La proposta dell'onorevole Jervolino tende dunque in sostanza a un migliore ordinamento qualitativo e quantitativo delle carriere del personale direttivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Tale proposta di legge viene tuttavia a trovarsi in contrasto con il disegno di legge n. 3220 che intende regolare con disposizioni particolari lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere del personale dipendente dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Tale disegno di legge prevede infatti all'allegato 1 che al direttore generale di amministrazione poste e telegrafi e all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni sia attribuito il coefficiente 900 anziché 970 come proposto dall'onorevole Jervolino.

Il disegno di legge n. 3220 non prevede inoltre le nuove qualifiche che la proposta Jervolino tende ad istituire.

Ritiene il relatore, di fronte a questa posizione del disegno di legge, che occorra aver ben chiaro dinanzi la mente il continuo sviluppo del Ministero delle poste e telecomunicazioni che non può e non deve più essere riguardato come la cenerentola dei ministeri, dato che amministra capitali ingenti propri e dei cittadini, produce servizi che vanno dal più piccolo comune alle maggiori città italiane e estere, mantiene al suo servizio un numero notevole di persone.

Indipendentemente da ogni confronto con altre aziende autonome dello Stato, rimane il fatto che di anno in anno i servizi del ministero aumentano e richiedono la struttura necessaria e sufficiente per rispondere alle crescenti necessità della popolazione.

Questo dato fondamentale è sempre stato rilevato da tutti i relatori del bilancio delle poste e telecomunicazioni e pertanto ritengo che, offrendosi l'occasione, sia nostro dovere dare al Ministero un organico più vicino alle sue esigenze. Per questi motivi ritengo accoglibile la proposta dell'onorevole Jervolino.

PRESIDENTE. Lo stato attuale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni nei confronti delle Amministrazioni autonome dei monopoli di Stato e delle ferrovie dello Stato, è il seguente.

	Posti grado 3°	Posti grado 4°	Posti grado 5°	Totale personale dipendente
Ferrovie dello Stato	1	53	138	171.658
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.	1	7	27	28.000
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni:				
a) Amministrazione postale e telegrafica . .	—	2	33	105.467
b) Azienda di Stato dei servizi telefonici .	—	—	6	6.872

Vediamo la parte economica. Ho qui dei consuntivi degli esercizi finanziari dal 1951, al 1956, dai quali si possono rilevare le posizioni attuali e in che misura incide la spesa prevista dalla mia proposta di legge.

Se la mia proposta venisse accolta, la maggiore spesa sarebbe di lire 50.000.000 all'anno. Qual'è il netto che ha l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ? Oggi, se non ricordo male, è di lire 3.750.000.000.

BIMA, *Relatore*. Se l'Azienda di Stato per i servizi telefonici facesse un bilancio economico sarebbe in *deficit*.

PRESIDENTE. Ecco i consuntivi degli esercizi finanziari dal 1951 in poi.

	Esercizio 1951-52	Esercizio 1952-53	Esercizio 1953-54	Esercizio 1954-55	Esercizio 1955-56
Entrate	11.450.671.282	14.252.969.538	15.869.599.987	19.610.499.838	22.751.174.096
Spese	6.746.363.240	10.653.397.291	12.409.762.271	16.699.073.549	19.820.629.508
Avanzi di gestione versati al tesore	4.704.308.042	3.599.572.247	3.459.837.716	2.911.426.289	2.930.544.588

Passiamo ai consuntivi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e constatiamo che, contrariamente a quanto tutti ritengono, quel ministero non ha affatto i bilanci in passivo, ma viceversa, versa degli utili nelle casse del tesoro.

	Esercizio 1951-52	Esercizio 1952-53	Esercizio 1953-54	Esercizio 1954-55	Esercizio 1955-56
Entrate	80.793.494.545	92.733.518.662	96.797.910.555	114.405.547.834	123.256.202.997
Spese	73.976.312.452	86.799.862.705	94.491.583.482	107.477.790.106	120.605.966.316
Avanzi di gestione versati al tesoro	6.817.182.093	5.933.655.957	2.306.327.073	6.927.757.728	2 650.236.681

Ragioni morali non permettono assolutamente che il capo servizio del Ministero delle poste e telecomunicazioni sia in condizioni di inferiorità di fronte al capo servizio del Ministero dei trasporti, quando vediamo che ha le stesse responsabilità, le stesse competenze e da all'amministrazione dello Stato un attivo che non viene dato dall'amministrazione del Ministero dei trasporti.

Il trattamento riservato a questi ottimi funzionari non è giusto né sul piano economico né su quello morale, né sul piano giuridico. Mi pare che bisogna sentire per lo meno il pudore di portarli a una condizione migliore. Su questo punto mi batterò decisamente, Farò vive insistenze perché questi funzionari – che hanno le medesime funzioni e le medesime responsabilità degli altri colleghi dei diversi ministeri – ottengano un minimo di giustizia.

Come già concordato, udite le relazioni e demandato ad un Comitato ristretto l'ulteriore esame dei vari provvedimenti vertenti sullo stesso argomento, rinvio la discussione ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Provvedimenti per lo sviluppo e la regolamentazione della pesca marittima » (2893):

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli . . . 35
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Basile Guido, Bensi, Bima, Bogoni, Boidi, Cacciatore, Calandrone Pacifico, Cavaliere Stefano, Cappugi, Colasanto, Concas, De Biagi, Durand de la Penne, Farinet, Francavilla, Gatto, Jervolino Angelo Raffaele, Lucchesi, Mancini, Maniera, Menotti, Moscatelli, Murdaca, Petrucci, Pintus, Reali, Roasio, Rubeo, Scarascia, Scalia Vito, Semeraro Santo, Sensi, Troisi, Viale e Zanibelli.

È in congedo:

Vigo.

La seduta termina alle ore 12,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI